

Prot. n. 11538 dell'11/05/2023

Al Presidente del Consiglio regionale  
Stefano ALLASIA

p.c. Al Presidente della Giunta regionale  
Alberto CIRIO

SEDE

**OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di legge n. 230 "Disposizioni per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche".**

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta dell'11 maggio 2023, ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine alla proposta di legge n. 230 "Disposizioni per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche".

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L'occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

*Il Presidente*  
Davide Sannazzaro  
*(firmato digitalmente)*

AJ/SS/AB/LP

**Parere in ordine alla proposta di legge n. 230 "Disposizioni per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche"**

**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

- Visto l'articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)";
- Considerato che in data 21 aprile 2023 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine alla proposta di legge n. 230 "Disposizioni per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche";
- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica;
- Preso atto dell'istruttoria trasmessa da ALI Piemonte;
- Preso, altresì, atto delle osservazioni, di carattere tecnico, pervenute dal Comune di Torino, ivi allegate;
- Rilevato che la proposta di legge, in particolare:
  - promuove interventi finalizzati al miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità di attrezzature ed edifici esistenti pubblici o privati aperti al pubblico, nonché dei mezzi di trasporto pubblico;
  - istituisce il registro regionale telematico dei Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) per monitorare e promuovere l'adozione dei PEBA da parte dei comuni, delle province e della Città metropolitana;
  - incentiva la realizzazione dei PEBA con l'introduzione di premialità per interventi pubblici;
  - collabora con gli ordini professionali per sensibilizzare sull'accessibilità delle persone con disabilità agli ambienti di lavoro;
- Ritenuto, inoltre:
  - di proporre di estendere il concetto di barriere architettoniche anche all'ambito digitale;
  - di prevedere l'ampliamento delle funzioni del disability manager anche in relazione al superamento delle barriere architettoniche;
  - di prevedere un più ampio arco temporale per l'esercizio del potere sostitutivo della Regione in caso di mancata adozione dei PEBA;
  - di richiedere la costituzione di un apposito fondo regionale finalizzato a sostenere la redazione dei PEBA prevedendo, altresì, la formazione del personale tecnico in seno agli enti locali;

- Preso atto, infine, della disponibilità del primo firmatario ad accogliere le proposte formulate;

**Delibera**

all'unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di legge n. 230  
*"Disposizioni per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche"*.

Il Presidente  
Davide SANNAZZARO  
*(firmato digitalmente)*



## CITTA' DI TORINO

La Vicesindaca  
Personale, Patrimonio e Cooperazione Internazionale

Torino,  
Prot. n.

VICESINDACA  
PROT. N. 4300 del 8/5/2023  
Cat. 14 CL. 2 Fasc. \_\_\_\_\_  
TRASMESSO A \_\_\_\_\_

Al Presidente del Consiglio  
Autonomie Locali  
Davide Sannazzaro  
e.mail: [cal@cr.piemonte.it](mailto:cal@cr.piemonte.it)


OGGETTO: Richiesta di osservazioni – PDL n. 230 “Disposizioni per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche”

Gentile Presidente,

in riferimento alla richiesta di osservazioni relative alla PDL n. 230 “Disposizioni per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche”, si rappresenta la richiesta allegata.

L’occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

Michela FAVARO



Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00011224 del 09/05/2023

1.v, 13.v, 6.v, 15/2023A/CR.fra, CR.arm, 3.nd

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00011224 del 09/05/2023

1.v, 13.v, 6.v, 15/2023A/CR.fra, CR.arm, 3.nd

## In rosso le integrazioni e in marronele osservazioni integrative

Proposta di legge regionale n. 230 presentata il 25 novembre 2022  
Disposizioni per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche

Primo firmatario  
MARIN VALTER

Altri firmatari  
CANE ANDREA CERUTTI ANDREA DEMARCHI PAOLO GAGLIASSO MATTEO GAVAZZA GIANLUCA LEONE CLAUDIO MOSCA  
MICHELE NICOTRA LETIZIA GIOVANNA PERUGINI FEDERICO POGGIO GIOVANNI BATTISTA PREIONI ALBERTO STECCO  
ALESSANDRO

### Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione, in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di dare attuazione ai principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità di tutti i cittadini quali fattori fondamentali per la qualità della vita e per l'inclusione sociale, promuove e realizza interventi volti a migliorare l'accessibilità e la fruibilità di attrezzature ed edifici esistenti pubblici o privati aperti al pubblico, **dello spazio pubblico**, nonché dei mezzi di trasporto pubblico

(a disciplina del superamento delle barriere architettoniche, percettive, localizzative, sensoriali, intellettive, relazionali, comunicative, informative;)

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono nell'adeguamento di edifici e di spazi esterni costruiti nonché delle caratteristiche dei mezzi pubblici, attraverso l'eliminazione degli ostacoli o e delle barriere architettoniche esistenti, al fine di garantire l'assenza di limiti all'esercizio dell'attività autonoma di tutti i cittadini, indipendentemente dall'età e dalle caratteristiche psico-fisiche.

### Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) **barriera architettonica**, in conformità al DPR 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici):

1) qualsiasi ostacolo fisico fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

2) qualsiasi ostacolo che limita o impedisce a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti **e servizi compresi quelli in modalità self-service**;

3) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;

b) **ambiente costruito**: l'edificio, lo spazio o l'insieme degli edifici e degli spazi con le relative infrastrutture, costruiti dall'uomo, in cui si svolgono le attività legate alla vita di relazione.

c) **Accessibilità**: la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio, di entrarvi, di fruire di tutti gli spazi e attrezzature e di accedere ai singoli ambienti

d) progettazione universale: «Per progettazione universale si intende la progettazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi usabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate.

### Art. 3.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, pubblici o privati aperti al pubblico, nonché ai servizi e infrastrutture di trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

2. In particolare, le disposizioni si applicano:

a) agli edifici e ai locali pubblici e di uso pubblico, ivi compresi gli esercizi di ospitalità;

b) alle aree e ai percorsi pedonali urbano;

- c) ai parcheggi;
- d) ai parchi e alle altre aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) nonché ai siti UNESCO di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 77 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO);
- e) ai mezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, su ferro, su fune, nonché ai mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale,;
- f) alle strutture e agli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale **e/o convenzionati**;
- g) alle strutture e agli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;
- h) ai segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g).
- i) ai sistemi di comunicazione ed informazione digitale;**

#### Art. 4.

*(Progettazione e modalità di attuazione delle opere edilizie, caratteristiche dei mezzi di trasporto pubblico)*

1. La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubblico di persone disciplinati dalla presente legge, hanno come obiettivo la compatibilità dell'ambiente costruito con le esigenze dei cittadini indipendentemente dall'età e dalle caratteristiche psico-fisiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono adottati criteri progettuali **di co-progettazione, di Universal Design** e di controllo rispondenti alle diverse esigenze degli utenti e adattabili ai possibili mutamenti delle stesse.
3. La progettazione e le modalità di esecuzione delle opere edilizie, nonché le caratteristiche dei mezzi di trasporto pubblico **e convenzionati** di persone, sono preordinate a consentire l'installazione di manufatti, apparecchiature e dispositivi tecnologici volti ad assicurare la compatibilità dell'ambiente costruito rispetto alle diverse esigenze degli utenti.

*(Sulla mobilità con mezzi privati la Regione potrebbe incentivare e promuovere i Comuni ad aderire alla piattaforma nazionale CUDE all'interno del portale dell'automobilista al seguente link:  
<https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/piattaforma-CUDE>.*

#### Art. 5.

*(Registro telematico dei Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche - PEBA)*

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi generali desumibili dalla legislazione statale vigente in materia, detta disposizioni per la redazione e la revisione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), di cui all' articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e all' articolo 24, comma 9, della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. Entro un anno dall'approvazione della presente legge, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, è istituito il registro regionale telematico dei PEBA, al fine di monitorarne e promuoverne l'adozione da parte dei comuni, delle province e della Città metropolitana.
3. Nel registro del PEBA per ciascun comune sono indicati: l'atto amministrativo di adozione del piano, il cronoprogramma degli interventi, la data di aggiornamento, l'ammontare di risorse stanziato. **I documenti allegati devono rispondere al criterio di accessibilità digitale delle linee guida dell'AGID del 26.11.2019** Per la sua redazione, i comuni possono convocare una conferenza dei servizi, ai sensi dell' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme e in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), composta da enti locali, ASL, ordini professionali interessati e le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle persone con disabilità. La conferenza dei servizi può essere indetta anche da un ente capofila con valenza per più comuni.
4. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente in materia, predispone entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge le linee guida con i contenuti minimi per la corretta applicazione dei PEBA da parte dei comuni. L'avvenuta adozione del PEBA da parte del comune costituisce requisito preferenziale per la partecipazione ai bandi regionali.
5. In caso di inadempienza da parte dell'ente locale, o in caso di mancata adozione del PEBA entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, previa diffida, provvede a nominare un

commissario ad acta, ai sensi dell' articolo 32 della legge 41/1986 . Le spese per l'attività del commissario ad acta sono a carico dell'ente locale inadempiente.

(Valutare di ampliare l'arco temporale a 5 o 10 anni prima d'intervenire con una diffida e l'inserimento di un commissario, la L41/86 l'ho prevedeva. Meno del 5% degli enti locali si è dotato del Piano, La Regione deve accompagnare ed incentivare l'ente locale alla redazione del Piano

#### **Art. 6.**

*(Disability Manager)*

1. I comuni con popolazione pari o superiore a cinquantamila abitanti istituiscono la figura del Disability Manager.

(Per i comuni inferiori ai 50.000 abitanti si propone di consorziarsi per utilizzare in condivisione il Disability manager

2. Il Disability Manager svolge il ruolo di coordinamento e realizzazione di progetti personalizzati rivolti all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con l'obiettivo di risolvere anche i problemi riguardanti l'accessibilità ai luoghi di lavoro e al percorso di avvicinamento.

ipotizzando anche soluzioni personalizzate di smart-working.

#### **Art. 7.**

*(Criteri di premialità per interventi pubblici)*

1. I lavori pubblici finanziati, in tutto o in parte, dalla Regione, concernenti opere dei comuni, delle province, della Città Metropolitana o di altri enti pubblici operanti nel territorio regionale, prevedono all'interno dei propri quadri economici di spesa un importo pari al 2 per cento dell'importo del contributo erogato, finalizzato alla redazione del PEBA, se non già adottato, oppure alla sua attuazione.

#### **Art. 8.**

*(Relazione al Consiglio Regionale e attività di informazione)*

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con apposito provvedimento, istituisce un centro per la consulenza e la raccolta di documentazione in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche al fine di informare e sensibilizzare gli amministratori comunali con particolare riguardo alla redazione dei PEBA.

#### **Art. 9.**

*(Sensibilizzazione sull'accessibilità degli ambienti di lavoro)*

1. La Regione collabora con gli ordini professionali per sensibilizzare sull'accessibilità agli ambienti di lavoro ed alle modalità per raggiungerli da parte delle persone con disabilità.

#### **Art. 10.**

*(Clausola di invarianza)*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Potrebbe essere utile inserire nell'ambito della legge un articolo in merito alla formazione del personale tecnico degli enti locali atti a coprire i compiti di redazione dei PEBA )



Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00011224 del 09/05/2023

1.v, 13.v, 6.v, 15/2023A/CR.fra, CR.arm, 3.nd